



## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri .....Presidente
- prof. avv. Giuseppe Leonardo Carriero .....membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- prof. avv. Giuseppe Conte .....membro designato dalla Banca d'Italia
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina .....membro designato dal Conciliatore Bancario  
Finanziario per le controversie in cui sia parte  
un cliente consumatore
- prof. avv. Andrea Barengi .....membro designato dal Consiglio Nazionale  
Consumatori e Utenti (C.N.C.U.)

Nella seduta del 16.7.2013, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Estinto anticipatamente (nel corso del 2011) il finanziamento, il sovvenuto lamentava, in sede di reclamo, la mancata retrocessione delle commissioni finanziarie e accessorie a favore dell'intermediario finanziario anticipatamente corrisposte per l'intero, nonché della quota parte di premio assicurativo relativamente al periodo residuo, precisando che l'intermediario si sarebbe limitato a rimborsare il solo importo di 134,40 euro ma a titolo diverso (in considerazione delle *policy* aziendali) . Insoddisfatto del riscontro con ricorso del 26 aprile 2013 (assistito dal proprio legale) chiede di accertare il diritto a ottenere la retrocessione del complessivo importo di 1.049,16 euro relativo alle ridette voci di costo, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese di assistenza legale.

Costitutosi, il resistente deposita copia della proposta contrattuale (sottoscritta dal cliente) contenente le disposizioni che regolano il rapporto. Quanto alla domanda restitutoria, eccipisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al premio assicurativo anche in relazione a quanto previsto dal d. l. n. 179/2012 e la esclusione di ogni diritto del ricorrente a



percepire somme aggiuntive rispetto a quella già corrisposta. Conclude per il rigetto del ricorso.

Seguono memorie aggiunte con le quali le parti insistono per l'accoglimento delle relative domande.

## DIRITTO

Nel merito dell'istanza restitutoria delle componenti di costo dell'operazione, non può che qui ribadirsi che i Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario univocamente riconoscono, in materia di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto del soggetto finanziato (in particolare se consumatore) a svincolarsi dall'obbligazione della restituzione prima della scadenza naturale, con il rimborso del capitale residuo maggiorato di un eventuale compenso. Già l'art. 125, comma 2, TUB, imponeva all'intermediario finanziario una riduzione equitativa del costo del finanziamento in sede di estinzione anticipata. La materia è ora disciplinata dall'art. 125 *sexies* del tub, sostanzialmente ricognitivo della disciplina già vigente, a norma del quale: "1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...". In siffatta guisa, le "chiare e univoche" indicazioni fornite (in sede esplicativa di una disciplina già vigente con la norma primaria) dai due comunicati con i quali il Governatore della Banca d'Italia aveva fornito indirizzi operativi per gli intermediari del settore (comunicazioni del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) erano state già in larga parte anticipate degli indirizzi dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario. Questo Collegio, in particolare, nei numerosi casi sottoposti alla sua attenzione ha sempre tentato di approfondire le singole voci di costo, discriminando in linea di principio tra le commissioni anticipate dall'intermediario in relazione ad una prestazione già eseguita (come, ad es., le commissioni dovute all'agente o al mediatore) e quelle a favore del finanziatore, applicate in unica soluzione a fronte di prestazioni continuative lungo l'intera durata del rapporto, oggetto di riduzione in misura proporzionale al tempo non goduto (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 2466; 2615; 2616/2011 e n. 746/2012).

In ordine a tale domanda, va intanto disattesa l'eccezione dell'intermediario di ritenere applicabile, *ratione temporis*, la disciplina vigente all'atto della conclusione del contratto invece che quella che governa gli obblighi della specie in sede di sua estinzione con una non condivisibile inversione interpretativa della norma sul diritto intertemporale. Il criterio *tempus regit actum* (art. 11 delle preleggi) infatti comporta l'applicazione della disciplina vigente al momento della maturazione dell'obbligo restitutorio conseguente all'anticipata estinzione del rapporto e, negli indicati termini, non è dubbio che tanto le fonti primarie quanto quelle secondarie (art. 125 – *sexies* del Tub; Comunicazioni della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 e del 7 aprile 2011) militino nel senso di riconoscere il controverso diritto a favore del consumatore.

Ora, nel caso di specie, non sembra dubbio che la commissione finanziaria rivesta natura *up front*, atteso che essa è prevista "a copertura ... delle attività preliminari e conclusive del prestito (es. esame documenti, oneri per la conversione del saggio degli interessi etc.)". Donde il conseguente rigetto della domanda restitutoria (in termini, v. le decisioni nn. 1795 e 1589/2013 di questo Collegio).

Per contro la commissione accessoria a favore dell'intermediario finanziario comprende una serie di attività che non possono ritenersi relative a prestazioni *up front*, quali la "definizione dei rapporti contabili", la "prestazione della garanzia del non riscosso per riscosso", la "gestione delle rate di rimborso in scadenza". Né dal contratto o da documentazione



aggiuntiva si ricava l'attribuzione delle somme corrispondenti all'attività resa dall'agente (o mediatore) che ha procacciato il finanziamento. Discende da ciò una manifesta opacità delle previsioni contrattuali corrispondenti che, nei consolidati orientamenti di questo e di altri Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr., tra le tante, le decisioni nn. 746 e 410/2012 del Collegio di Napoli e la decisione n. 1745/2011 del Collegio di Milano), conduce al rimborso delle ridette commissioni. In applicazione del criterio proporzionale alla residua durata del finanziamento, può pertanto accogliersi la domanda del ricorrente, con conseguente quantificazione delle somme da retrocedere a questo titolo in 219,71 euro (al netto dei 134,40 euro già corrisposti).

Residua la questione relativa al rimborso della quota parte di premio assicurativo versato. Mette conto, a tale specifico riguardo, prendere le mosse dalla particolare tipologia dei rapporti oggetto della controversia. Essi infatti si compongono, sul piano atomistico, di due (apparentemente) distinti contratti conclusi con una medesima controparte: mutuo da un lato; polizza assicurativa dall'altro. Tali due negozi risultano peraltro tra loro avvinti da un evidente e incontestabile legame: quello di sincreticamente e contemporaneamente concorrere e cooperare al medesimo risultato economico – sociale consistente nell'assicurare al sovenuto il finanziamento richiesto. Prevalente dottrina e giurisprudenza largamente maggioritaria precisano, perché si dia la fattispecie del collegamento, che debbono ricorrere due elementi: uno obiettivo, consistente nel nesso economico o teleologico tra i vari negozi e uno subiettivo, consistente nella intenzione di coordinare i vari negozi verso uno scopo comune, ossia nell'intento di collegare i due negozi. Il collegamento negoziale incide direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale che viene posta in essere "risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria" (Cass., 16 febbraio 2007, n. 3645; id., 10 luglio 2008, n. 18884). Il nesso fra più negozi fa sì che l'esistenza, la validità, l'efficacia, l'esecuzione di un negozio influiscano sulla validità o efficacia o esecuzione di un altro negozio, oppure che il requisito di un negozio si comunichi all'altro, o ancora che il contenuto di un negozio sia determinato dal contenuto dell'altro, e così via.

Ora, sembra ragionevole ritenere che i contratti in rassegna siano caratterizzati da collegamento negoziale per la ricorrenza dei richiamati elementi obiettivo e subiettivo. Come si è avuto modo di osservare, dottrina e giurisprudenza impongono riguardo a siffatte fattispecie una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia, complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (il finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (l'assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rivelerebbe di fatto priva di causa. Non è, in siffatta guisa, casuale che le riportate conclusioni rinviengano puntuale riscontro nell'accordo ABI – Ania del 22 ottobre 2008, rubricato alle "linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento".

Non consta che tali principi siano stati dal resistente osservati e anzi l'eccezione della propria carenza di legittimazione passiva – che rimanda il cliente alla compagnia di assicurazioni per il rimborso delle quote del premio – è in aperta contraddizione tanto con le indicazioni fornite dall'Accordo quanto con i richiamati effetti che conseguono all'accertato collegamento tra i due negozi. E', da ultimo, appena il caso di osservare, in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione ex art. 22 l. n. 221/2012 (di conversione del d. l. n. 179/2012), che gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece sull'eventuale azione di regresso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Da tanto consegue il diritto del cliente al rimborso della relativa quota parte di premio per il periodo di copertura non goduto in esito all'estinzione anticipata del finanziamento, calcolato (in applicazione del ridetto criterio proporzionale) in 248,62 euro.

All'ammontare complessivo da retrocedere, pari a 468,33 euro, dovranno essere aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo e dovrà essere riconosciuto il ristoro delle spese legali, che il Collegio reputa equo determinare in 200,00 euro.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di 468,33 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dichiara l'intermediario, altresì, tenuto al ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura di euro 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

### **IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da

ENRICO QUADRI